

Sentenza. n. 231 depositata il 13 novembre 2019

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018 n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), **art. 17, commi 6 e 7**

Esito: dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale **dell'art.17, comma 6** della legge reg. Basilicata n.35 del 2018

dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale **dell'art. 17, comma 7** della legge reg. Basilicata n.35 del 2018

Si premette che la gestione integrale dei rifiuti, regolamentata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente), ha per finalità il recupero energetico delle materie prime e di minimizzare la frazione destinata alla discarica. La disciplina, per costante giurisprudenza costituzionale, atterrebbe alla competenza in materia ambientale che, per la sua natura trasversale può interessare anche le competenze regionali, ma riserva tuttavia allo Stato l'adozione di determinazioni di tutela uniforme.

In riferimento alla gestione dei rifiuti, recentemente, la Regione Basilicata ha adottato la l.r. n.35 del 2018, il cui **articolo 17** prevede:

al comma 6, l'improcedibilità delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

al comma 7, la procedibilità delle istanze *relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità*. Il comma 7, appena citato, stabilisce inoltre che le istanze, definite procedibili, sono anche ammissibili soltanto quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sui i due commi sopra richiamati. Viene, in particolare, asserito da parte statale che le disposizioni regionali oggetto di censura, prevedendo le procedure di autorizzazione esclusivamente per impianti di recupero di materia e non contemplando, però, l'attività di recupero energetico, non consentirebbero le autorizzazioni agli impianti per quest'ultima attività.

Per la difesa statale, le disposizioni regionali interverrebbero, innovando, in materia ambientale, riservata alla competenza esclusiva statale, pertanto, in violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In riferimento al **comma 6**, che prevede l'improcedibilità delle istanze non conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), la Corte ha riconosciuto che la disposizione regionale impugnata costituisca applicazione dell'art.199 del Codice Ambiente. In considerazione, pertanto, della coerenza della disposizione regionale con la legislazione statale interposta, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata.

Relativamente al **comma 7**, che individua i requisiti per la procedibilità delle istanze di autorizzazione, la Corte ha ricostruito la cornice normativa (norma interposta) entro la quale la Regione può coerentemente intervenire. E' stato, così, richiamato il principio di derivazione comunitaria, recepito nel codice ambiente all'art.179, che stabilisce la gerarchia delle azioni da perseguire nella gestione dei rifiuti: *la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, qual il recupero di energia e, in via residuale, lo smaltimento.*

Valutato il tenore letterale della disposizione impugnata e traendo anche supporto interpretativo dall'esame di disposizioni correlate, presenti nella medesima legge, la Corte ha affermato che la norma regionale, non consentendo la procedibilità di istanze relative ad impianti di recupero di energia, contrasta con la norma statale interposta e viola, in definitiva, l'art. 117, comma secondo, lett.s), della Costituzione.

La Corte ha posto in evidenza, che l'interpretazione della norma impugnata, nel significato escludente l'autorizzazione di impianti per il recupero di energia, è anche confermata dalle reiterate determinazioni della Regione Basilicata volte ad eliminare la presenza degli inceneritori nel territorio regionale. Questa finalità di eliminazione degli inceneritori era infatti già prevista dal comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n.4 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 154 del 2016 per contrasto della norma regionale con la legislazione statale in materia (art.35 della legge 133 del 2014) qualificante *“gli impianti di incenerimento come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, su cui dunque non può incidere in senso del tutto ostativo la legislazione regionale”*.

Successivamente, anche il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - approvato dal Consiglio della Regione Basilicata il 30 dicembre 2016 – ha annoverato l'obiettivo della progressiva dismissione dell'incenerimento dei rifiuti.

Infine, la l.r. n.35 del 2018, oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, con la previsione contenuta all'art.17, comma 7 (che non consente la procedibilità di istanze relative ad impianti di recupero di energia), continua a riproporre la determinazione regionale volta alla progressiva dismissione degli inceneritori.

Nella pronuncia di illegittimità della norma regionale è degno di nota, infine, il seguente passaggio: *“... autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia*

nazionali, sia regionali. Da un lato, infatti, si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d'incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica; dall'altro, ovviamente, si finirebbe con l'escludere, o comunque limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti, provenienti da altre Regioni".